



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 2 DEL 23.11.2016

Oggetto: *Direttiva 2007/60/CE – D.Lgs.49/2010 “Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni – Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Regione Autonoma della Sardegna – Approvazione di “Linee guida e indirizzi operativi per l’attuazione del principio della invarianza idraulica di cui all’articolo 47 delle NA del PAI”*

L'anno duemilasedici, addì ventitre del mese di novembre nella sede della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, in Via Mameli n. 88 a Cagliari, a seguito di convocazione del 16.11.2016 Prot. n.11251, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Francesco Pigliaru	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		X
Paolo Giovanni Maninchedda	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X	
Donatella Emma Ignazia Spano	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	X	
Elisabetta Falchi	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	X	
Maria Grazia Piras	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	X	
Vacante	Rappresentante delle Province	Componente		
Vacante	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente		
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 4734 del 06.05.2014 assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Dott. Paolo Giovanni Maninchedda.

È presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Roberto Silvano.



IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale 7.1.1977, n.1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 13.11.1998, n.31 recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10.7.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I).

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici";

VISTA la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni e finalizzata ad "istituire un quadro della valutazione e la gestione dei rischi di alluvione volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità".

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e in particolare la parte III del medesimo nonché l'articolo 170 comma 11, ai sensi del quale "Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175".

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, di attuazione della suddetta Direttiva 2007/60/CE che definisce le attività che devono essere svolte ai fini della predisposizione dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA);

CONSIDERATO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.10.2016 è stato approvato il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) relativo al distretto idrografico della Sardegna;



CONSIDERATI i contenuti e le finalità del PGRA con particolare alle misure e azioni di carattere non strutturale in esso previste;

CONSIDERATO che le suddette misure sono finalizzate alla elaborazione di nuovi strumenti e metodologie di approccio in termini di condivisione della conoscenza sul comportamento del reticolo idrografico, così da rendere più efficaci i dispositivi tecnici, amministrativi e associativi, già in essere o da avviare, affinché l'azione preventiva contro il dissesto idrogeologico sia valida per minimizzare quanto di più gli effetti negativi conseguenti;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 121 del 10.11.2015 recante "L.R. 19/2006, art. 31 - Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Approvazione delle modifiche alle Norme di Attuazione (N.A.) del PAI" con il quale sono state modificate le N.A del PAI con l'integrazione, tra l'altro, del titolo V "Norme in materia di coordinamento tra il PAI e il Piano di Gestione del rischio di alluvioni (PGRA)";

VISTE le N.A. del PAI, con particolare riferimento all'art.47 "Invarianza idraulica" che recita testualmente:

1. *Per invarianza idraulica si intende il principio in base al quale le portate di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei recettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione.*
2. *I comuni in sede di redazione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti generali e in sede di redazione degli strumenti urbanistici attuativi, stabiliscono che le trasformazioni dell'uso del suolo rispettino il principio dell'invarianza idraulica.*
3. *Gli strumenti urbanistici generali ed attuativi individuano e definiscono le infrastrutture necessarie per soddisfare il principio dell'invarianza idraulica per gli ambiti di nuova trasformazione e disciplinano le modalità per il suo conseguimento, anche mediante la realizzazione di vasche di laminazione.*
4. *Sono fatte salve eventuali normative già adottate dai comuni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica.*
5. *La Regione approva normative specifiche con l'obiettivo di incentivare il perseguimento del principio della invarianza idraulica anche per i contesti edificati esistenti.*

CONSIDERATA la documentazione tecnica afferente alle "Linee guida e indirizzi operativi per l'attuazione del principio della invarianza idraulica" costituita dalla "Relazione", dall' "Allegato 01 - Tabella dei coefficienti di afflusso per i diversi superfici", dall' "Allegato 2 - Esempio di calcolo idraulico – Classe di intervento b", dall' "Allegato 2 – Annesso - Foglio di calcolo - classe intervento b", dall' "Allegato 3 - Esempio di calcolo idraulico – Classe di intervento c", dall' "Allegato 3 Annesso - Foglio di calcolo – classe intervento c" e dall' "Allegato 4 - Schede tecniche per la progettazione delle principali misure compensative";



RAVVISATA la necessità di fornire delle indicazioni operative in merito alla concreta attuazione del principio dell'invarianza idraulica al fine di indirizzare e supportare la redazione degli strumenti attuativi di pianificazione locale o altri strumenti di analoga valenza, con contenuti differenziati in relazione alla superficie totale territoriale interessata;

CONSIDERATO che l'approvazione delle linee guida in argomento è coerente con quanto previsto dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, in particolare con le misure non strutturali in quanto tale azione si configura come misura strategica di prevenzione dei luoghi e estrema riduzione dell'impatto idrogeologico che la trasformazione territoriale produce;

CONSIDERATO che a seguito dell'entrata in vigore della citata L.R. 33/2014 sono state inoltrate, anche per le vie brevi, diverse segnalazioni e richieste da parte dei Comuni in merito a chiarimenti inerenti sia alla disciplina d'uso del territorio nelle aree individuate a pericolosità idrogeologica sia alla disponibilità di strumenti normativi e regolamentari che specificino non solo i principi ma forniscano concrete indicazioni e direttive atte a facilitare l'azione amministrativa ottimizzando le risorse e i tempi dei soggetti coinvolti nel singolo procedimento a partire dal cittadino interessato;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 47 delle NTA del PAI, la valutazione ed approvazione degli studi redatti ai sensi dell'art. 47 "Invarianza Idraulica" delle Norme di Attuazione del PAI, è in capo al singolo Comune che è tenuto a vigilare sull'effettiva attuazione degli interventi atti a garantire il rispetto del principio dell'invarianza idraulica a seguito della trasformazione dei luoghi.

SENTITA in merito la illustrazione svolta a cura del Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio di alluvioni della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico;

SENTITO il segretario generale dell'Autorità di Bacino

DELIBERA

ART. 1) di approvare, concordemente a quanto previsto dall'art.47 delle N.A. del PAI e in coerenza con i contenuti e finalità di prevenzione del Piano di Gestione del Rischio Alluvione, le "*Linee guida e indirizzi operativi per l'attuazione del principio della invarianza idraulica*" costituite da:

- Relazione
- Allegato 1 - Coefficienti di afflusso ϕ e valori del CN
- Allegato 2 - Esempio di calcolo idraulico – Classe di intervento b



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 2
DEL 23.11.2016

- Allegato 2 – Annesso - Foglio di calcolo - classe intervento b
- Allegato 3 - Esempio di calcolo idraulico – Classe di intervento c
- Allegato 3 Annesso - Foglio di calcolo – classe intervento c
- Allegato 4 - Schede tecniche per la progettazione delle principali misure compensative.

ART. 2) di dare atto che, ai sensi del citato articolo 47 delle NTA del PAI, le Linee Guida contengono le indicazioni operative in merito alla concreta attuazione del principio dell'invarianza idraulica al fine di indirizzare e supportare la redazione degli strumenti attuativi di pianificazione locale o altri strumenti di analoga valenza, con contenuti differenziati in relazione alla superficie totale territoriale interessata e che la valutazione ed approvazione degli studi redatti ai sensi dell'art. 47 "Invarianza Idraulica" delle Norme di Attuazione del PAI, è in capo al singolo Comune che è tenuto a vigilare sull'effettiva attuazione degli interventi atti a garantire il rispetto del principio dell'invarianza idraulica a seguito della trasformazione dei luoghi.

ART. 3) di dare mandato alla Direzione Generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna di pubblicare sul sito istituzionale della Regione Sardegna nella sezione dedicata all'Autorità di Bacino e nello speciale rivolto al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, attivando, inoltre, ogni ulteriore azione di pubblicità ritenuta opportuna al fine di dare massima diffusione alle suddette Linee guida.

La presente deliberazione sarà, inoltre, pubblicata per estratto nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Roberto Silvano

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Paolo Giovanni Maninchedda